



COMUNE DI CAMPOFORMIDO
Provincia di Udine

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

ANNO 2020
N. 16 del Registro Delibere

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2020.

L'anno 2020, il giorno 25 del mese di **Giugno** - alle ore **18:30** - nella sala consiliare, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Consiglieri entro i termini di Legge, si è riunito il Consiglio comunale, *in presenza, con ingressi contingentati per il pubblico, secondo la normativa COVID-19*, in sessione ordinaria, seduta pubblica di prima convocazione.

Fatto l'appello nominale risultano:

Nominativo	Funzione	Presente/Assente
Furlani Erika	Sindaco	Presente
Romanini Christian	Consigliere	Presente
Micelli Brunella	Consigliere	Presente
Marangone Michele	Consigliere	Presente
Comand Federico	Consigliere	Presente
Toscano Tiziana	Consigliere	Presente
Zuliani Elido	Consigliere	Presente
Bevilacqua Cristina	Consigliere	Presente
Merola Massimiliano	Consigliere	Presente
Olivo Oscar	Consigliere	Presente
Stocco Adriano	Consigliere	Presente
Bertolini Monica	Consigliere	Assente
Zuliani Davide	Consigliere	Assente
Botti Laura	Consigliere	Assente
Fontanini Paolo	Consigliere	Assente
Mariuz Elisa	Consigliere	Assente
Compagnoni Diego	Consigliere	Presente

Assiste il Vice Segretario, Visentin dott.ssa Emanuela.

È presente, senza diritto di voto, l'Assessore esterno dott. Andrea Bacchetti.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza Furlani ing. Erika nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio comunale adotta la seguente deliberazione:

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Oggetto: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2020.

L'ASSESSORE AL BILANCIO E ALLA FISCALITA'

PREMESSO che l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) ha stabilito che *“A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.”*;

PRESO ATTO, pertanto, che, a decorrere dall'anno 2020, le disposizioni che disciplinavano IMU e TASI, quali componenti della IUC, istituita con la L. n. 147/2013, sono state abrogate e che l'IMU è oggi disciplinata dalla L. n. 160/2019;

RICHIAMATO l'art. 1, commi dal 739 al 783 della Legge n. 160/2019, aventi ad oggetto la disciplina della nuova IMU;

VISTE, altresì, tutte le disposizioni del D.Lgs. n. 504/1992 e dell'art. 1, commi 161-169, della L. n. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla L. n. 160/2019;

PRESO ATTO che:

- l'art. 1, comma 756, della L. n. 160/2019, dispone che, a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

- ai sensi dell'art. 1, comma 757, della L. n. 160/2019, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla medesima Legge, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle stesse;

- la deliberazione di Consiglio comunale che non sia accompagnata dal prospetto elaborato come indicato al comma precedente, quale parte integrante della medesima, non sarà idonea a produrre efficacia;

CONSIDERATO che erano emerse delle incertezze sulle modalità di stesura della deliberazione per l'anno 2020;

RICHIAMATA in merito la risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, del 18 febbraio 2020, n.1/DF, che dopo l'analisi conclude che *“Un'interpretazione sistematica di tale disposizione, effettuata alla luce dei sopra illustrati commi 756 e 757, conduce a ritenere che, per l'anno 2020, e comunque sino all'adozione del decreto di cui al comma 756, la trasmissione ad opera dei comuni della delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU deve avvenire mediante semplice inserimento del testo della stessa, come stabilito, in via generale, dall'art.13, comma 15, del D. L. 6 dicembre 2011, n.201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n.214”*;

ATTESO che:

- ai sensi dell'art. 1, comma 767, della L. n. 160/2019, le aliquote ed i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

- la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757, e del testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

- in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente, a eccezione dell'anno 2020, per il quale l'assenza di pubblicazione comporta l'applicazione delle aliquote della nuova IMU nella misura "base";

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, della Legge 296/06, il quale prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

DATO ATTO che:

- l'art. 1, comma 779, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 prevede che: *“Per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020”*.

- l'art. 107, comma 2, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 del 2020, convertito con modificazioni nella Legge 24 aprile 2020, n.27 ha differito il termine di approvazione del bilancio di previsione al 31 luglio 2020;

CONSIDERATO che l'eliminazione della TASI, confluita ora nell'IMU, comporta un aumento dell'aliquota base del tributo che passa dallo 0,76% allo 0,86% e di altre aliquote riferite a specifiche fattispecie impositive;

RILEVATO che tale aumento dell'aliquota comporterebbe una maggiore pressione fiscale nei confronti dei contribuenti che possiedono beni immobili sul territorio comunale rispetto agli ultimi anni, visto che nel Comune di Campofornido non veniva applicata la TASI;

PRESO ATTO che la nuova disciplina dell'IMU lascia facoltà ai Comuni di applicare riduzioni alle aliquote di base contenute nel nuovo testo normativo;

RICHIAMATI in particolare i seguenti commi dell'articolo 1, della Legge 160/2019, che testualmente recitano:

- **comma 748:** *“L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento”*;

- **comma 750:** *“L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del Decreto-Legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento.”*;

- **comma 751:** *“Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.”*;

- **comma 752:** *“L'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.”*;

- **comma 753:** *“Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i*

comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.”;

- **comma 754:** “Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.”;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 21 marzo 2019, con la quale sono state stabilite le aliquote e la detrazione dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2019;

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 53 del 29/04/2020, esecutiva a norma di legge, con la quale sono state approvate, relativamente all'Imposta Municipale Propria (I.M.U.) le aliquote per l'anno 2020, da proporre all'approvazione del Consiglio Comunale,

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 3 del 12.06.2020 con la quale è stato approvato il Regolamento per l'applicazione dell'I.M.U.;

RITENUTO quindi di fissare per l'anno 2020 le seguenti aliquote;

- aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze: **0,4 per cento**;

- detrazione per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 749, della L. n. 160/2019): dall'imposta si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, **euro 200,00** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

- aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133: **Zero**;

- aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: **Zero**;

- aliquota di base per i terreni agricoli: **0,76 per cento**;

- aliquota di base per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D: **0,76 per cento**;

- aliquota di base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli precedenti: **0,76 per cento**;

- aliquota per l'unità immobiliare ad uso abitativo posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che la stessa non risulti locata: **0,46 per cento**;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
- il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di contabilità;

VISTI:

- il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio Finanziario, espresso ai sensi del combinato disposto degli artt. 49, 147 e 147-bis del D. Lgs. 267/2000, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

- il parere favorevole di regolarità contabile del T.P.O. - Servizio Finanziario, espresso ai sensi del combinato disposto degli artt. 49, 147 e 147-bis del D. Lgs. 267/2000;

PROPONE

1. di fare integralmente proprie le premesse sopra esposte;
2. di confermare **l'aliquota base dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.)** per l'anno 2020 pari al **7,60 ‰**;
3. di stabilire, per quanto esposto in premessa, ai fini dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.) per il 2020, le seguenti aliquote da applicarsi in questo Comune:

N.	DESCRIZIONE	ALIQUOTA	DETRAZIONE
1	Abitazione principale (categorie A2, A3, A4, A5, A6, A7) e relative pertinenze (C/2, C/6, e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna categoria)	esente ex lege	==
2	Abitazione principale (categorie A1, A8, A9) e relative pertinenze (C/2, C/6, e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna categoria)	4,00 ‰	€ 200,00
3	Altri fabbricati diversi dall'abitazione principale	7,60 ‰	
4	Aree fabbricabili	7,60 ‰	
5	Terreni agricoli	7,60 ‰	
6	fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del Decreto-Legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133:	Zero	
7	fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati:	Zero	
8	unità immobiliare ad uso abitativo posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che la stessa non risulti locata	4,60 ‰	

4. di provvedere ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019;
5. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'articolo 1 - comma 19, della Legge regionale 21/2003, come modificato dall'articolo 17, comma 12, lett. A), della L.R. 17 del 24/05/2004.

Il Proponente:
L'ASSESSORE AL BILANCIO E ALLA FISCALITA'
F.to dott. Andrea Bacchetti

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco cede la parola all'Assessore esterno Andrea Bacchetti che illustra l'argomento e legge il dispositivo della proposta di deliberazione;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 51 – comma 4 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale, gli interventi sul presente punto all'ordine del giorno dell'odierna seduta consiliare vengono registrati su supporto digitale, parte integrante del verbale e che costituisce, ad ogni effetto, documentazione amministrativa a comprova della discussione;

VISTO il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTA la L.R. 11 dicembre 2003, n. 21, come modificata dalle leggi regionali N. 17 del 24 maggio 2004 (art. 17), N. 26 del 21 dicembre 2012 (art. 20) e N. 5 del 08 aprile 2013 (art. 11 - comma 1);

Con la seguente votazione, resa ed accertata nei modi e forme di Legge:

PRESENTI:	n. 12
ASSENTI:	n. 5 (Bertolini M., Zuliani D., Botti L.; Fontanini P., Mariuz E.)
FAVOREVOLI:	n. 11
CONTRARI:	n. 1 (Compagnoni D.)
ASTENUTI:	nessuno

DELIBERA

- di approvare la proposta di deliberazione che, così come sopra riportata, viene fatta propria a tutti gli effetti di Legge.

Data l'urgenza, con successiva votazione espressa in forma palese:

PRESENTI:	n. 12
ASSENTI:	n. 5 (Bertolini M., Zuliani D., Botti L.; Fontanini P., Mariuz E.)
FAVOREVOLI:	n. 11
CONTRARI:	n. 1 (Compagnoni D.)
ASTENUTI:	nessuno

DELIBERA

- di dichiarare, il presente atto immediatamente eseguibile a sensi dell'art. 1 comma 19 della L.R. 21/2003 e s.m. e i..

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA

Ai sensi e per gli effetti del 1° comma dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole di regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione.

Campoformido, 18 giugno 2020

Il Responsabile del Servizio
F.TO STEFANIA PUPPO

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n° 267, si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Campoformido, 18 giugno 2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.TO STEFANIA PUPPO

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente
F.to Furlani ing. Erika

Il Vice Segretario
F.to Visentin dott.ssa Emanuela

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line dal 30/06/2020 al 15/07/2020 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n. 21/2003 e successive modificazioni.

Campoformido, li 30/06/2020

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Laura Casaleggi

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, dichiarata immediatamente eseguibile, è stata pubblicata dal 30/06/2020 al 15/07/2020 senza/con reclami o denunce avverso la stessa e diventa esecutiva il giorno 25/06/2020.

Campoformido, li _____

L'Incaricato

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Li _____

L'Incaricato